

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1145-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1,
dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza
generale il 27 settembre 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica

(V. Stampato Camera n. 2029)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Si tratta, con l'emendamento apportato all'articolo VI, paragrafo A 1 dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984, di portare da 9 a 10 i membri del Consiglio dell'Agenzia.

L'emendamento consente in pratica un seggio alla Cina, senza per questo escludere un

altro Stato membro. Se si pensa che nel Consiglio siedono i Paesi dotati di tecnologia nucleare particolarmente avanzata, l'importanza di questo emendamento si sottolinea da sè. Per questo, quindi, la Commissione affari esteri chiede all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI-paragrafo A 1 dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dello statuto dell'AIEA.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.